



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2007, proposto da:
FRANCO CARIDI, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fenoglio, con
domicilio eletto presso Andrea Fenoglio in Torino, via Pietro Palmieri, 51;

contro

COMUNE DI STRESA, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Barosio,
Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso
G. Ferraris, 120;

nei confronti di

ANDREA BANONE, LANFRANCO DUO', FRANCESCO ROMAN;

per l'annullamento

della delibera comunale n. 23, emanata dal Sindaco in carica, signor Canio Di Milia,
in data 31.7.2007, con la quale veniva nominato Revisore dei Conti del Comune di
Stresa il dott. Lanfranco Duò

nonché ed in ogni caso per l'annullamento

di tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali, successivi e/o comunque connessi al predetto atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Stresa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 31 luglio 2007 il Consiglio comunale di Stresa (VB), con delibera n. 23, ha provveduto alla nomina dell'organo di revisione dei conti per il triennio 2007-2010, previa votazione delle candidature che erano pervenute a seguito dell'apposito bando di concorso pubblicato, il mese precedente, sul sito *web* del Comune.

In tale seduta, dopo la relazione del Sindaco e gli interventi di alcuni consiglieri comunali, si è svolta la votazione dei candidati per la carica di revisore dei conti il cui risultato è stato il seguente: Duò, voti n. 12; Roman, voti n. 2; Fortis, voti n. 3; Caridi e Banone, nessuna preferenza. voti n. 0. Il Presidente ha quindi proclamato eletto quale revisore contabile il dott. Lanfranco Duò, cui il Consiglio ha contestualmente affidato l'incarico.

2. La delibera citata è impugnata dinnanzi a questo TAR da parte del dott. Franco Caridi, il quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione cautelare.

I motivi di gravame sollevati possono così sintetizzarsi:

1) violazione degli artt. 236 d.lgs. n. 267 del 2000 e 2399, comma 1, lett. c, c.c.: nei confronti del candidato risultato eletto, dott. Duò, sussisterebbe una “causa di ineleggibilità” posto che egli, al momento della nomina, “ricopriva (e ricopre tutt’ora) il medesimo incarico presso la società CONSER VCO, società partecipata dal Comune di Stresa”. Ricorrerebbe, pertanto, la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 2399, comma 1, lett. c, c.c., quale richiamato dall’art. 236, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, ossia quella della sussistenza di un “rapporto di natura patrimoniale” che legherebbe quel candidato con la società partecipata dal Comune;

2) violazione dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, in tema di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alle pubbliche amministrazioni: nel presentare la propria candidatura, infatti, il dott. Duò avrebbe autocertificato i propri titoli (mediante presentazione di *curriculum vitae*) senza allegare la copia fotostatica del documento di identità, in violazione di quanto prescritto dalla citata norma;

3) eccesso di potere per carenza di istruttoria: la nomina sarebbe avvenuta “su proposta del Sindaco, senza che ci sia stata una benché minima analisi, valutazione e discussione circa le qualità tecniche e personali dei diversi candidati”.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Stresa, in persona del Sindaco in carica, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

L’amministrazione ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dei primi due motivi di gravame per difetto di interesse: anche nell’ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate le due censure, infatti, “il dott. Caridi non potrebbe conseguire la nomina [...] in luogo del soggetto nominato, dovendogli essere – a sua volta – preferito il dott. Roman [*recte*: Fortis] (risultato secondo)”.

Nel merito, l'amministrazione resistente ha replicato a tutte le censure di controparte.

4. Con ordinanza n. 605 del 2007 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo l'inammissibilità dei primi due motivi di gravame e la non fondatezza del terzo.

Con ordinanza n. 2096 del 2008, il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l'appello proposto contro l'ordinanza n. 605 del 2007 di questo TAR.

5. Nell'imminenza della pubblica udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato memorie, ribadendo ciascuna le proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione di inammissibilità circa l'interesse ad agire del ricorrente con riferimento ai primi due motivi di gravame.

In base all'art. 234, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 – come correttamente evidenziato dalla memoria di parte ricorrente, depositata in giudizio il 20 maggio 2011 – l'elezione dell'organo monocratico di revisione (per i Comuni con meno di 15.000 abitanti) avviene a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale.

L'organo consiliare del Comune resistente, composto da n. 17 membri (cfr. doc. n. 1 del ricorrente), poteva pertanto utilmente procedere alla nomina del nuovo organo di revisione solo a favore di quel candidato che avesse ottenuto almeno n. 9 preferenze. Ed, in effetti, è stato nominato il dott. Duò che, nella seduta di votazione, aveva ricevuto n. 12 voti.

L'eventuale accoglimento di uno tra i primi due motivi di gravame determinerebbe l'esclusione del candidato risultato eletto ma non consentirebbe la nomina di nessun altro dei candidati che, in tale seduta, si erano presentati: risulta, infatti,

dalla stessa delibera impugnata che nessuno degli altri candidati aveva, comunque, ottenuto, un numero di preferenze pari o superiore a quello necessario ai sensi dell'art. 234, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000. Ne deriva che l'odierno ricorrente potrebbe teoricamente far valere un proprio interesse strumentale alla ripetizione dell'intera votazione, presentandosi con rinnovate *chances* di conseguire la nomina agognata.

7. Il ricorso, comunque, non è fondato nel merito.

Non ha pregio, anzitutto, il primo motivo di gravame, incentrato sull'asserita causa di ineleggibilità sussistente nei confronti del candidato risultato eletto. Se è vero, infatti, che costui ricopriva, al momento della nomina, la medesima carica di revisore presso una società partecipata dal Comune, è anche vero però che tale sua posizione non determinava l'esistenza della causa di ineleggibilità consistente nell'esistenza di un "rapporto di natura patrimoniale" con società "controllata" dal Comune (come prevede l'evocato art. 2399, comma 1, lett. c, c.c., quale richiamato dall'art. 236, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000). La partecipazione detenuta dal Comune in tale società, pari allo 0,4% del capitale sociale, non è tale, invero, da determinare l'esistenza di una situazione di "controllo" così come definita dall'art. 2359, comma 1, c.c.: si tratta di una partecipazione assai poco rilevante, tale da non consentire all'amministrazione né di disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, né di disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea, né di realizzare alcuna altra forma di influenza dominante.

Quanto al secondo motivo di gravame, è sufficiente rilevare che il bando di riferimento (in realtà, un avviso pubblicato sul sito Internet del Comune: doc. n. 1 dell'amministrazione) chiedeva semplicemente che chi fosse interessato a ricoprire la carica di revisore dei conti presentasse una propria "proposta di candidatura",

corredata da un *curriculum* personale, mediante spedizione con servizio postale raccomandato o direttamente a mano. Non si prevedeva che i candidati dovessero già, in sede di presentazione della candidatura, autocertificare le qualità personali ed i fatti indicati nel *curriculum vitae*, essendo implicito che la verifica della veridicità dei dati forniti sarebbe stata oggetto di controllo prima della stipula del disciplinare regolante i rapporti con il professionista nominato.

Non è fondato, infine, neanche il terzo motivo, atteso che la nomina del controinteressato è avvenuta previa votazione da parte del Consiglio comunale, celebratasi dopo che il Consiglio aveva discusso e valutato i *curricula* dei candidati (come si legge nel verbale della seduta). In ogni caso, come è reso chiaro dall'art. 234, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, il revisore è eletto dal Consiglio comunale, la cui scelta tecnicamente non presuppone una valutazione comparativa tra diversi aspiranti, ma ha natura essenzialmente fiduciaria costituendo il frutto di un apprezzamento altamente discrezionale (la cui illegittimità potrebbe apprezzarsi unicamente lungo il versante della manifesta irragionevolezza o illogicità, vizio non ricorrente nella presente fattispecie).

8. Il ricorso, pertanto, è integralmente da respingere.

In considerazione della natura della presente controversia, tuttavia, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)